



Vincoli normativi di programmazione

Quadro normativo di riferimento vigente (Decreti PNRR: DL n. 36/2022, Legge n. 79/2022 di conversione del DL 36/2022; DL n. 13/23; Legge n. 41/2023 di conversione del DL n. 13/23):

- per la programmazione straordinaria, ciascun Dipartimento dovrà reclutare **almeno un professore ordinario/associato – preferibilmente ordinario** – ai fini del rispetto del vincolo disposto dal comma 4 dell'art. 1 della legge n. 240/2010 e del comma 2 dell'art. 2 del DM n. 445/2022 e art. 1, comma 3 del DM 795/2023;
- a) **nel caso di reclutamento di RTT:**
 - **Entro il 31 dicembre 2026** deve essere riservata una quota non inferiore al 25% delle risorse stanziare dalle Università per bandi RTT riservata:
 - a) ai titolari di contratto da ricercatore a tempo determinato di tipo A (che sono RTD a) o lo sono stati **per una durata non inferiore ad un anno** (art. 6-septiesdecies del DL 30 aprile 2022, n. 36, così come modificato dal DL 24 febbraio 2023, n. 13)
 - b) ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
 - Riserva di un **terzo delle risorse per bandi RTT** a candidati che abbiano svolto il dottorato di ricerca e/o attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, per almeno 36 mesi, anche cumulativamente, **in Enti esterni a quello che bandisce la posizione** (art. 24, c. 1 bis, Legge 240/2010 – testo in vigore al 25 febbraio 2023).
- b) **nel caso di reclutamento di Professori di I fascia:**
 - Riserva, nell'ambito della programmazione triennale, delle risorse corrispondenti ad almeno **un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia** alla chiamata di **studiosi** in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio (art. 18, c. 4 ter, Legge 240/2010 – testo in vigore al 25 febbraio 2023).

Regole di programmazione approvate dal Consiglio di Amministrazione

- è possibile la realizzazione delle **procedure valutative solo nell'ambito delle risorse ordinarie e nei limiti del budget disponibile** (superando la precedente disposizione che prevedeva l'attivazione di una sola procedura valutativa per dipartimento), con possibilità del «soccorso» da parte del borsino del Magnifico a condizione di detenere come borsino di dipartimento **almeno il 50%** del budget per coprire la posizione richiesta.
Resta ferma la possibilità di bandire procedure valutative con finanziamenti esterni al Bilancio di Ateneo *da soggetti pubblici e privati (diversi dal MUR)* (CdA del 28 marzo 2023);
- al fine di garantire la piena sostenibilità dei costi, le prese di servizio, anche in esito al reclutamento previsto con procedure valutative, saranno disposte con **decorrenza 1° marzo 2024 o 1° ottobre 2024** (salvo motivate eccezioni derivanti da esigenze didattiche o assistenziali o in tutti i casi previsti da specifiche disposizioni legislative in materia di reclutamento del personale docente e ricercatore universitario). Per le prese di servizio riferite alla copertura di posizioni derivanti da finanziamenti esterni privati e pubblici, inclusi i posti finanziati dalle risorse derivanti dai dipartimenti di eccellenza, non vi sono limitazioni alla data di decorrenza.
Ulteriori vicoli: